

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2002, n. 1

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 "Norme sull'iniziativa popolare delle leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e disposizioni transitorie

1. Il quarto comma dell'articolo 4 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 è sostituito dal seguente:

"Le firme dei sottoscrittori sono autenticate:

- a) *dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale", e successive modificazioni;*
- b) *dai consiglieri regionali, che abbiano dichiarato per iscritto la loro disponibilità al Presidente del Consiglio regionale".*

2. Nei procedimenti di iniziativa legislativa popolare e referendaria disciplinati dalla legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si considerano valide le firme autenticate dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

Art. 2

Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1

1. Il primo comma dell'articolo 13 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, è sostituito dal seguente:

"Il deposito delle firme raccolte è effettuato dal Presentatore Ufficiale della proposta o, in caso di impedimento, dal suo sostituto, presso la competente struttura della Giunta regionale, entro sei mesi dalla vidimazione dei moduli e comunque non oltre il 31 marzo di ogni anno".

2. Il quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, è sostituito dal seguente:

"Una copia del processo verbale di deposito, redatto dal dirigente responsabile della competente struttura re-

gionale, è trasmessa a cura dello stesso dirigente al Presidente della Giunta regionale".

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1

1. L'articolo 14 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

1. L'esame della ritualità del procedimento e della regolarità della documentazione è effettuato da una Commissione regionale per il referendum nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale e composta di tre esperti nelle discipline giuridiche indicati dal Presidente della Corte d'Appello di Venezia e scelti tra:

- a) *docenti universitari;*
- b) *avvocati iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori;*
- c) *ex componenti della Corte Costituzionale.*

2. La Commissione regionale per il referendum ha sede presso la Giunta regionale.

3. Per la validità delle operazioni della Commissione regionale per il referendum è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

4. La decisione della Commissione regionale per il referendum è comunicata immediatamente al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, il quale ultimo ne cura la comunicazione al Presentatore Ufficiale entro 10 giorni".

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1

1. L'articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 15

1. Il Consiglio regionale, ove la decisione della Commissione regionale per il referendum abbia riconosciuto la ritualità della singola proposta di referendum e qualora non rilevi contrasti con l'articolo 46 dello Statuto, delibera l'ammissibilità della stessa entro il 30 giugno dello stesso anno.

2. La deliberazione del Consiglio regionale, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, è comunicata immediatamente al Presidente della Giunta regionale il quale, con proprio decreto da emanarsi almeno sessanta giorni prima della consultazione, indice il referendum per una domenica del mese di ottobre dello stesso anno".

Art. 5

Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale
12 gennaio 1973, n. 1

1. L'articolo 16 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 16

1. Se prima della data dello svolgimento del referendum, la legge o il provvedimento amministrativo o le singole disposizioni cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della Commissione regionale per il referendum, dichiara, con proprio decreto, che le operazioni relative non hanno più corso.

2. Nel caso in cui l'abrogazione sia parziale ovvero avvenga contestualmente all'emanazione di una nuova disciplina sulla stessa materia, il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della Commissione regionale per il referendum, dichiara con decreto se la consultazione popolare deve ugualmente avere luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum; qualora la nuova normativa non abbia modificato né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente, né i contenuti essenziali delle singole disposizioni, il referendum si effettua anche sulle nuove disposizioni, da indicarsi in modo specifico nel predetto decreto."

Art. 6

Modifica dell'articolo 17 della legge regionale
12 gennaio 1973, n. 1

1. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, è sostituito dal seguente:

" Per la costituzione degli uffici di sezione e per lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali non previste dalla presente legge si seguono, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", con l'attribuzione alla Giunta regionale delle competenze e delle funzioni attualmente svolte dal Ministero dell'Interno. Le competenze che la legge 25 maggio 1970, n. 352 attribuisce alla Corte di Cassazione sono svolte dalla Corte di Appello di Venezia, che costituisce l'Ufficio Centrale per il referendum, in conformità dall'art. 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale"."

Art. 7

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale

della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 gennaio 2002

Galan

INDICE

- Art. 1 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e disposizioni transitorie
- Art. 2 - Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1
- Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1
- Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1
- Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1
- Art. 6 - Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1
- Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 3 gennaio 2002, n. 1

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Raffaele Grazia, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 16 novembre 2001, n. 44/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 23 novembre 2001, dove ha acquisito il n. 220 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1^a commissione consiliare in data 27 novembre 2001;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 14 dicembre 2001;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Carlo Alberto Tesserin, ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 27 dicembre 2001, n. 13099.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

si premette che è stata formalmente attivata il 3 agosto 2001 la procedura di raccolta delle 30.000 firme necessarie per la richiesta di referendum abrogativo della legge regionale n. 1/2001 relativa a "Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie".

Ora, la legge che regola le procedure di attivazione e svolgimento di referendum abrogativi di leggi regionali è quella datata 12 gennaio 1973, n. 1, che in particolare agli articoli da 13 a 17 disciplina gli istituti del deposito delle firme raccolte, l'esame della ritualità del procedimento e della regolarità della documentazione, nonché le operazioni riguardanti il referendum per gli aspetti organizzativi ed amministrativi.

In siffatta situazione, si rende necessario valutare le modalità di deposito delle firme raccolte e l'esame della ritualità del procedimento alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 43 del 16 febbraio 1982.

Infatti, a mente degli articoli 13 e 14, legge regionale n. 1/1973, il deposito delle firme deve essere effettuato presso la Cancelleria della Corte di Appello di Venezia entro 6 mesi dalla vidimazione dei moduli (e dunque, nel caso concreto in esame, entro il 2 febbraio 2002) e l'esame della ritualità del procedimento deve essere effettuato dall'Ufficio Centrale per il referendum costituito presso la stessa Corte di Appello di Venezia.

Ebbene, nei confronti delle disposizioni in esame potrebbe essere eccepito in via incidentale il vizio di illegittimità per violazione dell'articolo 108 Costituzione, che sancisce la riserva di legge dello Stato per tutto ciò che attiene alle norme sull'ordinamento giudiziario e sulla Magistratura, giusta la motivazione della ricordata sentenza della Corte Costituzionale 16 febbraio 1982, n. 43.

In buona sostanza, allorché con la legge regionale n. 1/1973 si è attribuita alla Corte di Appello di Venezia la funzione di Ufficio Centrale per il referendum, potrebbe essersi venuta a porre in essere una situazione di indebita interferenza nell'ambi-

to riservato alla legge dello Stato dall'articolo 108 Costituzione, che disciplina la produzione delle norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni Magistratura.

Allo scopo di evitare che i referendum regionali nel Veneto possano conoscere provvedimenti censori da parte della Corte Costituzionale che avrebbero l'effetto di porli nel nulla, si propone di modificare opportunamente gli articoli 13 e 17 della legge regionale n. 1/1973, nonché di sostituire integralmente gli articoli da 14 a 16 della stessa legge, ponendo così l'importante istituto referendario al riparo da possibili eccezioni o vizi.

In particolare, scartata la possibilità che permanga presso la Corte di Appello di Venezia la competenza a fungere da Ufficio Centrale per il referendum, tra le possibili soluzioni si ritiene connotata delle indispensabili caratteristiche di terzietà e di competenza quella che affida detto compito ad una apposita Commissione composta di tre esperti in discipline giuridiche (indicati dal Presidente della stessa Corte di Appello di Venezia) e nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

In correlazione con detta soluzione, che investe la sostanza della disposizione di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 1/1973, occorre parallelamente modificare anche l'articolo 17 e sostituire gli articoli da 14 a 16 della stessa legge.

La Prima commissione ha esaminato il testo approvandolo all'unanimità e lo ha emendato, introducendo in particolare un nuovo articolo che modifica il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, adeguandolo anche formalmente alla disciplina successivamente intervenuta in materia di soggetti legittimati ad autentica le firme dei sottoscrittori ed estendendo tale facoltà, in analogia per quanto previsto per i consiglieri comunali e provinciali, ai consiglieri regionali.

Contestualmente si è provveduto ad inserire la norma transitoria per quanto riguarda i procedimenti referendari in corso.

Tenuto conto dell'esigenza di provvedere prima del 2 febbraio 2002, si rende necessario chiedere l'esame del disegno di legge (composto di 6 articoli) con procedura d'urgenza, con l'intesa che le nuove norme abbiano ad entrare in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1:

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 1/1973, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 4

La raccolta delle firme viene effettuata su appositi moduli stampa, datati e vidimati per ciascun foglio dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato, riportanti il testo integrale della proposta, nonché le generalità del Presentatore Ufficiale e dei suoi sostituti, in numero non inferiore a tre e non superiore a cinque.

I sostituti in ordine di successione sostituiscono a tutti gli effetti il Presentatore Ufficiale, in caso di impedimento o assenza.

Accanto a ciascuna firma debbono essere indicati per esteso il co-

gnome, nome, data e luogo di nascita del sottoscrittore, nonché il Comune dove questi è iscritto nelle liste elettorali.

Le firme dei sottoscrittori sono autenticate:

a) dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale", e successive modificazioni;

b) dai consiglieri regionali, che abbiano dichiarato per iscritto la loro disponibilità al Presidente del Consiglio regionale.

L'autenticazione deve recare la data in cui avviene e può essere anche collettiva foglio per foglio; in questo caso oltre alla data deve indicare il numero di firme contenute sul foglio.

Qualora l'elettore proponente non sia in grado per qualsiasi causa di apporre la propria firma, il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione riceve la manifestazione di volontà dell'elettore, e ne dà atto con processo verbale."

Nota all'articolo 2:

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 1/1973, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 13

Il deposito delle firme raccolte è effettuato dal Presentatore Ufficiale della proposta o, in caso di impedimento, dal suo sostituto, presso la competente struttura della Giunta regionale, entro sei mesi dalla validazione dei moduli e comunque non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Vanno presentati, a corredo, i certificati anche collettivi di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali.

Vale a questo proposito la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 5.

Una copia del processo verbale di deposito, redatto dal dirigente responsabile della competente struttura regionale, è trasmessa a cura dello stesso dirigente al Presidente della Giunta regionale. "

Nota all'articolo 6:

- Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 1/1973, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 17

Le operazioni riguardanti il referendum, per gli aspetti organizzativi ed amministrativi, sono di competenza della Regione, la quale nell'espletamento di esse potrà avvalersi delle Amministrazioni Comunali.

Per la costituzione degli uffici di sezione e per lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali non previste dalla presente legge si seguono, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", con l'attribuzione alla Giunta regionale delle competenze e delle funzioni attualmente svolte dal Ministero dell'Interno. Le competenze che la legge 25 maggio 1970, n. 352 attribuisce alla Corte di Cassazione sono svolte dalla Corte di Appello di Venezia, che costituisce l'Ufficio Centrale per il referendum, in conformità dall'art. 8, terzo comma, della legge 17 feb-

braio 1968, n. 108 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale".

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici Provinciali e dell'Ufficio Centrale per il referendum, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio Regionale e del Presentatore Ufficiale, con i diritti e le facoltà che la legge concede ai rappresentanti di lista.

Alle designazioni dei suddetti rappresentanti, provvede per i seggi e per gli Uffici Provinciali, persona munita di mandato, autenticato dal notaio, da parte del Presidente o del Segretario Provinciale del Partito o Gruppo politico, e da parte del Presentatore Ufficiale; per l'Ufficio Centrale, persona munita di mandato autenticato dal notaio da parte del Presidente o del Segretario Regionale del Partito o del Gruppo politico e da parte del Presentatore Ufficiale."

4. Struttura di riferimento

Direzione enti locali, deleghe istituzionali e controllo atti